

1. Status della notifica

2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto

Stato membro interessato:

Italia

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

TRENTO

Persona di contatto:

Nome:

dott. Roberto Andreatta

Indirizzo

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Telefono:

+39 0461497980

E-mail:

roberto.andreatta@provincia.tn.it

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome

Provincia autonoma di Trento

Indirizzo

Piazza Dante 6 - 38122 Trento

E-mail

serv.trasporti@provincia.tn.it

Sito web

www.provincia.tn.it

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome:

dott. Giorgio Perini

Telefono:

003222996135

E-mail

aiutistato@rpue.esteri.it

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

Nome

Indirizzo

Indirizzo Internet:

E-mail:

3. Beneficiari

3.1. Ubicazione dei beneficiari

in una regione non assistita:

Indicare la regione (le regioni):

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

in una regione non assistita:

Indicare la regione (le regioni):

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

la misura è applicabile in tutti i settori

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

piccole e medie imprese (PMI)

3.4.2. Numero stimato di beneficiari:

inferiore a 10

3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:

3.5.1. Nome del beneficiario:

3.5.2. Tipo di beneficiario:

Numero di dipendenti:

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Valuta

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

Valuta

Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione della Commissione relativa alle PMI(3) che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria(4)):

3.6. Il beneficiario è un'impresa in difficoltà(5)?

No

3.7. Ordini di recupero pendenti

3.7.1. Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Si

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

(2) NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività

economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(3) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(4) Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

(5) Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

4. Base giuridica nazionale

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Titolo Sostegno del trasporto integrato ferro-gomma
Disposizioni di applicazione (se del caso): Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno del trasporto integrato ferro gomma
Riferimenti (se del caso): Articolo 16 bis L.P. n. 16/1993

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

una copia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?

Si

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla: data dell'impegno delle autorità nazionali a concedere l'aiuto, fatta salva l'approvazione della Commissione

1/7/2014

5. Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata

5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)

Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno del trasporto integrato ferro-gomma

5.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto

Il regime di aiuto provinciale (art. 16 bis comma 1 della L.P. n. 16/93) ha come obiettivo l'incentivazione del trasporto combinato fra i diversi modi di trasporto (su strada e ferrovia) con scalo presso un centro intermodale situato nel territorio provinciale lungo la ferrovia del Brennero.

5.3. La misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI)(6)?

No

5.4. Tipo di aiuto

5.4.1. La notifica riguarda un regime di aiuti esistente?

Si. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?

No

5.4.2. La notifica riguarda un aiuto individuale(8)?

No

5.4.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

No

5.5. Durata

Regime

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:

31/12/2018

(6)Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

(7)Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

(8)Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (CE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

(9)Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

(10)La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

6. Compatibilità dell'aiuto

Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura(11))

6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

Obiettivo principale

Protezione ambientale

Obiettivo secondario(12)

Coordinamento dei trasporti

6.2. Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.

Il regime di aiuti, che si notifica a conclusione di un procedimento di prenotazione avviato nel febbraio 2015 (aiuto SA 41033 (2015/PN)), contribuisce a porre allo stesso livello il costo di utilizzo del trasporto ferroviario e stradale incoraggiando una più equa distribuzione delle modalità di trasporto. La misura di aiuto è a compensazione dei maggiori costi implicati dalla scelta dei gestori di trasporto integrato in luogo dei gestori di solo trasporto su gomma; è pertanto indirizzata ad incidere sulla scelta delle imprese di sostituire il trasporto stradale con il trasporto combinato .

6.3. Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

Il contributo viene concesso per la riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto merci; infatti i costi ammissibili previsti corrispondono alla parte dei costi esterni che il trasporto ferroviario, integrato con quello stradale, consente di risparmiare rispetto a quello interamente stradale. Una più equilibrata distribuzione delle modalità di trasporto è uno degli obiettivi perseguiti dalla Commissione nella politica europea dei trasporti. La scelta di trasferire il trasporto dalla strada al trasporto combinato non costituisce quindi una distorsione della concorrenza contraria all'interesse comune. Le imprese logistiche cui è riferito l'aiuto non ne ricevono alcun beneficio netto finale perché l'importo diretto dell'aiuto erogato deve essere obbligatoriamente dedotto dal prezzo del servizio fornito e fatturato e ribaltato sull'impresa finale che ha richiesto la modalità di trasporto combinato.

6.4. L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?

Sì

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?

Sì

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

Come già comunicato alla Commissione, nel corso del procedimento di prenotazione (aiuto SA 41033-2015/PN), per strutturare la misura di aiuto come sostegno al trasporto integrato, nel 2014 è stato appositamente modificato l'articolo 16 bis della legge provinciale sui trasporti, prevedendo esplicitamente (art. 35, comma 5 della L.P. n. 3/2014) che per i fini dell'articolo 16 bis era autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2014 e di 400.000 euro per gli anni 2015 e 2016 sull'apposita unità previsionale "Investimenti per la viabilità". La norma è stata pubblicata nel luglio 2014 sul Bollettino Ufficiale della Regione; ciò ha creato un'aspettativa da parte delle imprese interessate alla misura in questione. Inoltre l'aiuto proposto, che ha finalità ambientali e di recupero del maggior costo del trasporto intergrato, non è collegato ad un investimento aziendale e riveste natura compensativa del maggior costo nell'utilizzo del trasporto intermodale. Ciò anche per imprese che già utilizzavano questa modalità di trasporto intermodale nel 2014 e sono state interessate da modificazioni logistiche delle piattaforme interportuali presenti sul territorio provinciale.

6.5. Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

Il parametro di misurazione dell'aiuto inizialmente proposto dalla Provincia nel corso della prenotazione (2 euro/tonn-movimentata prevista nella prima stesura dei criteri) è stato sostituito nel corso della prenotazione da quello suggerito dalla Commissione (0,0060 euro/tonn-km). Il vincolo del non superamento del 50% del differenziale ferro gomma ha indotto a rideterminare il contributo secondo l'aggiornamento della tabella comparativa dei costi ferroviari e stradali ("...Notably, the economy of external costs rail versus road amounts to EUR 12 per 1,000 tonnes km or EUR 0,00120 per tonne-km while it is EUR 13.52 per 1,000 tonnes-km or EUR 0.0135 per tonne-km under the previous calculations.."), portandolo a 0,0058 euro tonn-km considerato che per garantire il rispetto del limite della metà di 0,0120 euro tonn-km vanno considerati anche 0,0002 euro tonn-km per esenzione fiscale energia elettrica. Al solo fine di non polverizzare il contributo tra imprese che effettuino magari trasporti intermodali per quantità minime, si ritiene di mantenere il vincolo di accesso al beneficio alle sole imprese che effettuino, nel semestre antecedente la domanda, servizi almeno pari a 10.000 tonnellate. L'aiuto di 0,0058 euro/tonn treno km risulta pertanto proporzionato in quanto la sua intensità resta inferiore al 50% della riduzione dei costi esterni. L'aiuto risulta anche inferiore al 30% delle spese totali di trasporto: il costo medio del solo trasporto ferroviario merci in Italia corrisponde a circa 10 euro per treno chilometro, considerando un carico medio di 400 tonnellate per treno, ovvero un costo tonnellata per treno km di 0,025 euro, rispetto ai quali la somma di aiuto di 0,0058 non raggiunge un'intensità del 30%.

6.6. Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

L'aiuto, così come strutturato, non genera distorsioni concorrenziali contribuisce anzi a ridurre le distorsioni concorrenziali tra modalità di trasporto diverse. Il contributo viene concesso per la riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto merci. Pertanto, i costi ammissibili nell'ambito del regime corrispondono alla parte dei costi esterni che il trasporto ferroviario, integrato con quello stradale, consente di risparmiare rispetto a quello interamente stradale.

6.7. Conformemente alla comunicazione sulla trasparenza(13), indicare quali delle seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, lo strumento di aiuto(14) e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE)(15).

Si

6.7.1. Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat

6.7.2. Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

6.7.3. Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

(11) Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

(12) Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

(13) Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

(14)Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

(15)Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): [0,5-1]; [1-2];[2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto(16) messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio(17)		
	Importo totale	Importo annuale	
Sovvenzioni (o misure con effetto analogo)			
Sovvenzione diretta	1,600,000	400,000	EUR
			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta
			Valuta

Fare eventualmente riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera

Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Valuta

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti:

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito:

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

Beneficiari dell'aiuto sono i soggetti che "combinano" il trasporto ferroviario (svolto da imprese ferroviarie) ed il trasporto stradale su gomma; i beneficiari devono ribaltare il contributo sulle imprese utenti dei servizi di trasporto in relazione oltre che alla tratta percorsa per raggiungere gli scali intermodali presenti sul territorio provinciale anche alle movimentazioni effettuate presso detti scali. Il presente regime di aiuto, essendo posto a compensazione dei differenti costi esterni è indirizzato ad un'effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto integrato per le imprese e pertanto è commisurato al

numero di tonnellate, e relativi km percorsi dalle merci, dirette/provenienti dal territorio della provincia di Trento.

Per ogni tonnellata di merce, con origine o destinazione presso un centro intermodale nel territorio della provincia di Trento, ivi movimentata in carico o scarico, è corrisposta all'impresa di trasporto integrato una agevolazione compensativa del maggiore costo di accesso all'infrastruttura ferroviaria, rispetto all'onere sopportato avvalendosi del trasporto stradale, fissata in euro 0,0058 per tonnellata per ogni km percorso. Non è ammesso il cumulo degli aiuti del presente regime di aiuto con altri aiuti della stessa natura che compensino direttamente o indirettamente i costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria nella provincia di Trento, qualora il cumulo superi il 30% del costo totale del trasporto integrato ed il limite del 50% della differenza dei costi esterni tra trasporto ferroviario e trasporto stradale. L'aiuto è concesso sulla base di parametri oggettivi. Dal punto di vista fiscale il contributo è soggetto all'imposizione dei redditi di impresa prevista dalla legislazione nazionale e locale.

7.3. Fonti di finanziamento

7.3.1. Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:

bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale

7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?

Sì

7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo

Valuta

Bilancio annuale(18)

Valuta

7.4. Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"(19) ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali(20) per coprire gli stessi costi ammissibili?

No

(16)Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.

(17)In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

(18)Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica. Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

(19)Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)

(20)I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

8. Valutazione

8.1. Il regime sarà soggetto a valutazione(21)?

Sì

In tal caso, indicare per quali motivi il regime è preso in considerazione per una valutazione ex post:

si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato;

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, Parte III.8(22).

8.2. Sono state effettuate valutazioni ex-post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).

(21) Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

(22) Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato", (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_en.pdf.

9. Relazioni e monitoraggio

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a: presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio(23); - conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, lo Stato membro si impegna a introdurre un meccanismo di controllo adeguato, con il quale verifica periodicamente (ad esempio una volta ogni esercizio finanziario), almeno ex post e a campione, che siano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità e, in caso di frode, ad imporre sanzioni. Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti fiscali, lo Stato membro notificante si impegna a mantenere, per almeno 10 anni dalla data dei controlli, una documentazione dettagliata di tali controlli e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

(23) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

10. Riservatezza

La presente notifica contiene informazioni riservate(24) che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

No

(24) Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle "informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le "informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo" (causa T-353/94, Postbank/Commissione, ECLI:EU:T:1996:119, punto 87).

11. Altre informazioni

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

Il regime oggetto della presente notifica è stato sottoposto a prenotifica come aiuto SA 41033/2015 PN , registrato in data 20.02.2015 . In data 04.01.2015 la funzionaria della Commissione europea ha invitato la Provincia a procedere alla notifica formale.
("Based on the information supplied during the pre-notification procedure, your authorities are invited to proceed with the formal notification of the aid scheme concerning the intermodal transport aid scheme in the Province of Trento. However, please be aware that in case that specific questions are raised by the other Commission services during the inter-services consultation process (a mandatory procedural step in view of the adoption of the formal decision of approval) our services may come back to you for further clarifications.
With best regards, Rossitza Draganova Case handler European Commission Directorate-General for Competition
Unit F.2 "State Aid Transport").
Si fa presente che il regime di aiuto è rivolto ad imprese di qualsiasi dimensione.

12. Allegati

Stilare un elenco di tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee dei documenti in questione o indirizzi web che permettono di accedervi.

Allegato:	Osservazioni sull'allegato:
Criteria sostegno trasporto integrato.odt	Si allega la proposta di criteri già inviata alla Commissione con la prenotifica della aiuto (SA 41033 -2015/PN), avviata in data 20.02.2015, con le modifiche e le integrazioni richieste nel corso della notifica stessa.

13. Dichiarazione

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Luogo:

Trento

Data:

2/2/2016

Nome e funzione del firmatario:

Dott Claudio Moser, dirigente generale Dipartimento Sviluppo economico e lavoro
Provincia di Trento

14. Scheda di informazioni complementari

14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore dei trasporti

14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato:

Articolo 93 del TFUE

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.

(25) Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

(26) Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

(27) Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(28) Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

(29) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).